

dalità previste dal Codice Civile ai soci assenti, dissenzienti o astenuti rispetto alle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto i temi di seguito elencati:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- modifica dei criteri di determinazione del valore di liquidazione della quota in caso di recesso
- proroga della durata della società.

Oltre ai suddetti casi, il socio può recedere qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società per mezzo di raccomandata a.r. entro quindici giorni decorrenti alternativamente:

- dalla trascrizione della decisione nel libro delle assemblee dei soci; qualora però il socio sia presente in assemblea al momento della decisione detto termine è ridotto a tre giorni dalla chiusura dell'assemblea;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Entro sessanta giorni l'Organo Amministrativo provvede all'esame della richiesta di recesso. Nel caso vengano giudicati inesistenti i presupposti per l'esercizio del relativo diritto ne verrà data immediata comunicazione motivata al socio, il quale potrà presentare opposizione nei confronti della decisione davanti al Collegio arbitrale di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi antecedenti la chiusura stessa, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non osservi le disposizioni dell'atto costituti-



*Luca*

*Renato*

vo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente presi dagli organi competenti; b) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati nelle lettere a) e b) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorsi sessanta giorni da detto invito e semprechè perduri l'inadempienza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'articolo 31 del presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ARTICOLO 11

Contro le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione per il caso di recesso ed esclusione del socio, gli interessati potranno ricorrere soltanto al Collegio arbitrale di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### ARTICOLO 12

Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale viene fatta sulla base dei bilanci dell'esercizio nel quale si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio

La somma liquidata non è comunque superiore al valore nominale della quota del socio deceduto, receduto o escluso.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio in detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato.

Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne la liquidazione, remunerazione di eventuali conferimenti e il rimborso dei prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella cooperativa in base a precedenti appositi regolamenti, usi o deliberazioni degli organi sociali competenti.

In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso la società a norma dell'art. 2536 cod. civ..

## PATRIMONIO SOCIALE

### ARTICOLO 13

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00); nessun socio potrà essere titolare di quote per un valore complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) salvo i casi indicati dall'art. 2525 commi 3 e 4.
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) eventuali lasciti o donazioni;
- e) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti per lo sviluppo tecnologico e l'ammodernamento aziendale.
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

### ARTICOLO 14

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società.

### ARTICOLO 15

La quota sociale sottoscritta deve essere versata nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, o a vincolo, o ceduti a terzi e ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, effettuata con lettera raccomandata, l'Organo Amministrativo provvede alla comunicazione della relativa deliberazione. Decorso tale termine, in assenza di deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere l'acquirente, qualora abbia i requisiti previsti in questo statuto, nel libro dei soci.

Avverso il provvedimento che, correlato di motivazione, nega l'autorizzazione al trasferimento è possibile, entro sessanta giorni dal ricevimento, proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattie-



L. Rossi

han l'adib